



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

Settore V - Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio

N. URB/164/EP

N. 2172 Registro Generale

Data 23 ottobre 2025

OGGETTO :

RICORSO IN APPELLO PROPOSTO AL CONSIGLIO DI STATO DA HAIKI MINES S.P.A. PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DEL T.A.R. LIGURIA, SEZIONE II, 3 GIUGNO 2025 N. 643 – AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

VISTO l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n° 37 del 13.06.1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30/05/2017, che prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTA la deliberazione del commissario straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 20 del 20/12/2023 con cui è stato adottato il Regolamento Generale delle Entrate Comunali;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 28/11/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2025/2027, nota di aggiornamento e suoi allegati;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 20/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;
- la deliberazione della Giunta comunale n.101 del 30/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025/2027;

VISTO l'atto sindacale n. registro 53 del 02/12/2024 (rettificato con atto sindacale n. registro 1 del 20/01/2025) di nomina del sottoscritto Arch. Alessandro Veronese, a decorrere dal 01/01/2025 e fino al 31/12/2025, quale Responsabile di Settore e incaricato di Elevata Qualificazione ai sensi dell'art. 2 del Regolamento sulla disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione, appendice 6 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 25/05/2023, per il V Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio;

DATO ATTO che il responsabile dell'istruttoria e del procedimento del presente provvedimento, in deroga all'art. 8, comma 2, del Regolamento sulla disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione, appendice 6 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 25/05/2023, è il Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, arch. Alessandro Veronese (Cat. D), il quale svolge altresì le funzioni di RUP ai sensi dell'art. 3 del *"REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI"*;

RICHIAMATI:

- il ricorso proposto al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per la Liguria da HAIKI MINES S.p.A., notificato in data 18 aprile 2024 e acquisito agli atti in pari data al prot. n. 8342, al fine di ottenere l'annullamento dell'ordinanza del Responsabile del Settore Tecnico, Urbanistica e Gestione del Territorio di questo Comune 19 febbraio 2024, n. 5 nella sola parte in cui dispone la rimozione degli "interventi eseguiti in difformità dal permesso di costruire e dalla autorizzazione paesaggistica presso la discarica per rifiuti non pericolosi in Comune di Vado Ligure (SV), loc. Bossarino, nell'ambito della coltivazione del Lotto 1 di cui al PAUR 124/2018, avente ad oggetto l'abbancamento di rifiuti in difformità a quanto previsto dal progetto approvato [...]" (punto 1 del dispositivo) nonché di ogni altro atto e/o provvedimento allo stesso preordinato, conseguente o comunque connesso, ivi espressamente inclusi l'avviso di avvio di procedimento 21 novembre 2023 n. 23976 e la nota del predetto Responsabile 22 dicembre 2023, n. 26314;
- la deliberazione n. 42 del 24/04/2024, immediatamente eseguibile, con la quale il Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale:
 - ha autorizzato il Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco a costituirsi in giudizio e resistere al ricorso citato in premessa (n. 372/2024 R.G.R.), proposto al T.A.R. per la

Liguria da HAIKI MINES S.p.A., notificato in data 18 aprile 2024 e acquisito agli atti in pari data al prot. n. 8342;

- ha dato atto che, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del vigente Statuto comunale, spetta al Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, in quanto Responsabile apicale di Settore, nominare, con proprio atto, un difensore abilitato a rappresentare il Comune nel processo in parola;
- la propria determinazione n. 959 Reg. Gen. del 07/05/2024, con la quale, tra l'altro, è stato conferito all'Avvocato Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero l'incarico professionale per la rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Vado Ligure relativamente al ricorso sopra menzionato;
- la Sentenza n. 643, emessa dal T.A.R. della Liguria, Sez. II, in data 03/06/2025, con la quale è stato respinto il citato ricorso n. 372/2024 R.G.R.;
- il ricorso in appello proposto al Consiglio di Stato da HAIKI MINES S.p.A. in data 08/08/2025, al fine di ottenere l'annullamento della suddetta Sentenza del T.A.R. della Liguria, Sez. II, n. 643 in data 03/06/2025;
- la deliberazione n. 102 del 04/09/2025, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale:
 - ha autorizzato il Sindaco a costituirsi in giudizio e resistere al ricorso in appello sopra citato;
 - ha dato atto che, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del vigente Statuto comunale, spetta al Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, in quanto Responsabile apicale di Settore, nominare, con proprio atto, un difensore abilitato a rappresentare il Comune nel processo in parola;

CONSIDERATO che gli atti oggetto del ricorso di cui trattasi ricadono in materia attinente alle competenze del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio;

DATO ATTO che è necessario affidare ad un legale il servizio indicato in oggetto, concernente la rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Vado Ligure relativamente al ricorso in appello sopra menzionato;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di servizi di importo inferiore ad € 140.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che – come nel caso di specie - siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

RITENUTO pertanto di poter affidare direttamente il servizio in oggetto all'Avvocato Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero (P.I. 03693360103), il quale offre in proposito garanzie di provata competenza;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 449 e comma 450, della Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che impone agli enti locali l'alternativa tra il ricorso alle convenzioni quadro "CONSIP" e il loro utilizzo come parametro qualità costo del servizio ordinato, ed il ricorso al mercato elettronico (MePA);

DATO ATTO:

- CHE per tale fattispecie di incarico, trattandosi di contratto escluso dall'applicazione del Codice dei Contratti pubblici e di importo inferiore ai 5.000,00 euro, non vi sarebbe obbligo di ricorso al MePA ovvero di strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza (Convenzioni Quadro CONSIP ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della Legge n. 448/2001);
- CHE tuttavia, con lettera protocollo n. 21158 del 16/10/2025, è stata inoltrata all'Avvocato Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero, tramite il portale

“ACQUISTINRETEPA”, la trattativa diretta numero RDO 5717658 per l’affidamento del servizio sopra descritto;

- CHE il termine ultimo per la presentazione dell’offerta era individuato nel giorno 20/10/2025;
- CHE il compenso complessivo per la prestazione del servizio sopra indicato non poteva essere superiore a Euro 4.784,00, cifra da ritenersi a corpo comprensiva di Spese generali (15%) e di Cassa Avvocati (4%), esclusa solo IVA (22%) su imponibile;

VISTA l’offerta presentata dal suddetto Avv. Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero in data 16/10/2025, che riporta una offerta economica pari ad Euro 4.000,00 oltre a IVA (22%) su imponibile, così per un importo complessivo pari a Euro 4.880,00;

ACCERTATO che l’importo di aggiudicazione per l’affidamento del servizio di cui trattasi è conforme alla proposta così come formulata attraverso il portale “ACQUISTINRETEPA”, è congruo rispetto all’affidamento in questione e in linea con i prezzi di mercato;

VISTI:

- il Durc richiesto on line in data 27/08/2025 (valido fino al 25/12/2025), da cui risulta che lo Studio Legale Quaglia Gaggero è regolare nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.;
- la certificazione di regolarità contributiva dell’Avv. Paolo Gaggero rilasciata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense in data 07/08/2025, prot. 236157/2025;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione sottoscritte dall’Avv. Paolo Gaggero, in atti conservate, con le quali dichiara tra l’altro, per le finalità di cui all’art. 5, comma 5, del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, di non esser attualmente titolare di cariche elettive;

DATO ATTO:

- CHE non è necessario il DUVRI, in quanto attività meramente intellettuale, ai sensi della determinazione n. 3 del 05/03/2008 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- CHE il presente provvedimento non è soggetto all’art. 1 comma 173 della legge n. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) e s.m.i., in quanto si tratta di incarico professionale per rappresentanza in giudizio, escluso dal controllo della Corte dei Conti secondo i parametri dalla stessa indicati nella deliberazione delle sezioni riunite n. 6/2005;
- CHE il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. ed è contraddistinto dal Codice Identificativo Gara (CIG): B8C624A883;
- CHE il contratto è stipulato mediante scambio di lettere commerciali;
- CHE nel caso di specie, ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva, trattandosi di importo di modesta entità;
- CHE, sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l’impegno di spesa di cui al presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;

ATTESO che, ai sensi dell’Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 (*PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA*), gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all’esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa;

RITENUTO di provvedere all’affidamento diretto del servizio e all’assunzione del relativo impegno di spesa;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.;

VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

1. di affidare direttamente, per le ragioni indicate in premessa, all'Avvocato Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero (P.I. 03693360103) il servizio concernente la rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Vado Ligure relativamente al ricorso in appello proposto al Consiglio di Stato da HAIKI MINES S.p.A. in data 08/08/2025, al fine di ottenere l'annullamento della Sentenza del T.A.R. della Liguria, Sez. II, n. 643 in data 03/06/2025, con la quale è stato respinto il ricorso n. 372/2024 R.G.R.;
2. di impegnare a favore del suddetto Studio Legale la spesa complessiva di **Euro 4.880,00**, di cui Euro 4.000,00 per onorario comprensivo di Spese generali al 15% e Cassa Avvocati al 4% ed Euro 880,00 per I.V.A. al 22%, imputandola al Capitolo **775/25** ad oggetto "*INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE E ALTRE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE (FINANZIATO CON ONERI DI BOSSARINO)*" (Mis. 08 – Progr. 01 – Tit. 1 – Macro 103 - Piano Fin. V U. 1.03.02.11.006) del Bilancio 2025/2027 annualità 2025 esecutivo ai sensi di legge - esigibilità 2025;
3. di dare atto che, sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l'impegno di spesa di cui al presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;
4. di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 s.m.i. e dell'art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 5 del 26/02/2013);
5. di dare atto che il presente affidamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. ed è contraddistinto dal seguente codice identificativo di gara (CIG): **B8C624A883**;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti.

IL RESPONSABILE SETTORE Settore V - Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio

Data 23 ottobre 2025

(VERONESE ARCH. ALESSANDRO) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa